



PSR
2014-2020

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



**BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19, SOTTOMISURA 19.2
AZIONE 2.1 "INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E CREAZIONE DI NUOVI
POSTI LETTO IN STRUTTURE RICETTIVE PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI"
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE -TORRE NATISONE GAL.**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 Operazioni non ammissibili
- Articolo 13 Costi ammissibili
- Articolo 14 Costi non ammissibili
- Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 16 Complementarità con altri strumenti dell'Unione europea

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 18 Documentazione relativa alla domanda di sostegno da trasmettere
- Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 21 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 22 Avvio e conclusione
- Articolo 23 Proroghe
- Articolo 24 Varianti sostanziali
- Articolo 25 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

- Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi
- Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
- Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno
- Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno
- Articolo 30 Stabilità delle operazioni
- Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario
- Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione
- Articolo 33 Impegni essenziali
- Articolo 34 Impegni accessori
- Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
- Articolo 36 Errori palesi
- Articolo 37 Revoca del sostegno
- Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
- Articolo 39 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 40 Disposizione di rinvio
- Articolo 41 Trattamento dei dati personali
- Articolo 42 Rinvio dinamico
- Articolo 43 Informazioni

ALLEGATI

- Allegato A) Domanda semplificata per l'accesso alla misura
- Allegato B) Dichiarazione per aiuti "de minimis"
- Allegato C) Piano di sviluppo aziendale
- Allegato D) Criteri di selezione e di priorità
- Allegato E) Dichiarazione sostitutiva requisiti
- Allegato F) Dichiarazione di assenso scritto dei comproprietari
- Allegato G) Atto di impegno
- Allegato H) Dichiarazione sostitutiva tasso di occupazione posti letto

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Ai sensi del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141/Pres., il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della Sottomisura 19.2 Azione 2.1 "Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali" della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del Gruppo di Azione Locale Torre Natisone GAL (approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2657 del 29 dicembre 2016), in conformità al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).
2. L'azione di intervento di cui al comma 1 è rivolta alle strutture ricettive turistiche professionali e non professionali ed è finalizzata al sostegno di investimenti per la riqualificazione di posti letto esistenti per migliorare l'accoglienza, all'ampliamento dell'offerta attraverso la creazione di servizi complementari e alla creazione di nuovi posti letto. Al miglioramento dell'accoglienza contribuirà anche la collaborazione degli operatori del territorio attraverso la partecipazione ad aggregazioni turistiche locali per la condivisione di obiettivi e strategie comuni.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate nei comuni delle Valli del Torre e del Natisone appartenenti alle seguenti aree rurali:
AREA D: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna e Taipana.
AREA C: Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento e Torreano.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) la struttura responsabile della sottomisura è il Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna della Presidenza della Regione – Direzione generale;
 - b) l'ufficio attuatore è Torre Natisone GAL.

Articolo 4 Operazioni attivabili e risorse finanziarie disponibili

1. Le operazioni attivabili sono quelle previste dall'azione 2.1 *Investimenti per la riqualificazione e creazione di nuovi posti letto in strutture ricettive professionali e non professionali*.
2. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 250.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 107.800,00.
3. Il GAL Torre Natisone può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 21 (*Graduatoria*), entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 21 (*Graduatoria*), eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta al GAL, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in

materia ambientale” per quanto applicabile in relazione alla tipologia dell’operazione per la quale viene richiesto il sostegno.

2. Sono assoggettati, con gli stessi termini di cui al comma 1, gli interventi ricadenti in siti di Natura 2000 (ZSC, SIC, ZPS) specie quelli riguardanti interventi strutturali, sono assoggettati al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (VINCA) disciplinato dalla DGR 11 luglio 2014, n. 1323 (“indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza”). Gli stessi devono essere conformi alle relative misure di conservazione a ai piani di gestione esistenti, ancorché non approvati.
3. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata al GAL prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione. Il GAL adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) per attività ricettiva non professionale: le persone fisiche, le Associazioni e le Fondazioni;
 - b) per attività ricettiva professionale: le micro e piccole imprese, come definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014, le Cooperative o le persone fisiche che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbiano ancora costituito l’impresa;
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **per le attività ricettive non professionali:**
 - 1) essere proprietario o godere di altro diritto reale o personale relativo agli immobili interessati dall’attività prevista nell’intervento;
 - 2) per gli operatori che al momento della domanda di sostegno già esercitano attività ricettiva:
 - I. aderire ad una aggregazione turistica locale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - II. essere inseriti nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it ;
 - 3) per i soggetti che al momento della domanda di sostegno non esercitano ancora attività ricettiva:
 - I. impegno formale ad aderire ad una aggregazione turistica locale esistente, con avallo del Legale rappresentante o del Capofila della medesima. L’adesione all’aggregazione dovrà essere documentata entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo di cui all’art. 29 (*Liquidazione a saldo del sostegno*);
 - II. impegno ad iscriversi nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di liquidazione a saldo di cui all’art. 29 (*Liquidazione a saldo del sostegno*);
 - b) **per le attività ricettive professionali nel caso di impresa già costituita:**
 - 1) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - 2) avere unità operativa all’interno dei comuni dell’area di intervento prevista dall’art. 2 (*Aree di intervento*);
 - 3) avere disponibilità dell’immobile oggetto dell’operazione per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all’art. 30 (*Stabilità delle operazioni*);
 - 4) aderire ad una aggregazione turistica locale (requisito necessario al momento della presentazione della domanda di sostegno);
 - 5) essere inseriti nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it (requisito necessario al momento della presentazione della domanda di sostegno);

c) per le attività ricettive professionali nel caso di impresa non ancora costituita:

- 1) impegno da parte della persona fisica che presenta domanda di sostegno a costituire l'impresa;
 - 2) impegno da parte della persona fisica che presenta domanda di sostegno ad iscrivere l'impresa al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) come impresa turistica entro il termine previsto dall'articolo 20 comma 5 (*Istruttoria della domanda e concessione del sostegno*);
 - 3) avere disponibilità dell'immobile oggetto dell'operazione per un periodo sufficiente a garantire i vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni di cui all'art. 30 (*Stabilità delle operazioni*);
 - 4) Impegno formale ad aderire ad una aggregazione turistica locale esistente, con avallo del Legale rappresentante o del Capofila della medesima. L'adesione all'aggregazione dovrà essere documentata entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a saldo di cui all'art. 29 (*Liquidazione a saldo del sostegno*);
 - 5) impegno ad iscriversi nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di liquidazione a saldo di cui all'art. 29 (*Liquidazione a saldo del sostegno*).
3. I requisiti di cui al comma 2 lett. a) punti 1 e 2, lett. b) punti da 1 a 5 e lett. c) punto 3, sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173" e del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura".
4. Per **AGGREGAZIONE TURISTICA LOCALE** si intende una forma aggregativa nella quale a fronte di un contratto o di un accordo gli operatori si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell'offerta turistica dell'area. L'aggregazione dovrà essere composta da un minimo di 3 soggetti aventi unità operativa nell'area di intervento di cui all'art. 2 (*Aree di intervento*). **Tra questi soggetti dovranno essere obbligatoriamente compresi almeno un'azienda agricola con attività di vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 15 posti letto ed un operatore di servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall'ospitalità, trasporto di persone ecc. ecc.). Il contratto o l'accordo dovrà avere una durata minima coerente con il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 30 (*Stabilità delle operazioni*).**
5. **Le forme aggregative potranno essere:**
- a) **reti di impresa** di cui alla legge 9 aprile 2009, n. 33;
 - b) **poli** (forme giuridiche previste dal codice civile quali ad esempio società, consorzi, cooperative, raggruppamenti temporanei, ATI, ATS, ecc.);
 - c) **accordi stipulati attraverso scrittura privata** (art. 2702 del Codice civile).
L'Atto che regola la forma aggregativa dovrà contenere, quali elementi minimi: quadro generale del partenariato, analisi del contesto e dei fabbisogni, obiettivi del progetto, attività previste per il raggiungimento degli obiettivi, durata dell'accordo.

Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

1. Il beneficiario presenta, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, il piano di sviluppo aziendale, redatto sulla base del modello allegato C) al presente bando.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
3. Gli aiuti «de minimis» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora la concessione di un aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di cui al comma 2, il contributo viene revocato non solo per la parte che eccede il massimale stesso bensì per l'intero importo oggetto di concessione.
4. Il beneficiario trasmette, entro i termini di cui all'art. 18 (*Documentazione relativa alla domanda di sostegno da trasmettere*), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato B), attestante gli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «de minimis».
5. Il sostegno è concesso alla **percentuale massima del 60%** sulla spesa ammessa a finanziamento.
6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'art. 20 (*Istruttoria della domanda e concessione del sostegno*).

Articolo 9 Costo minimo e massimo ammissibile al sostegno

1. Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00.
2. Il costo massimo ammissibile considerato ai fini del sostegno dell'operazione è pari a euro 75.000,00.
3. In ogni caso, il costo dell'operazione non può essere superiore al 30% di tale importo e deve giustificarsi con riferimento ad interventi necessari ad assicurare la funzionalità dell'operazione.

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi volti:
 - a) al miglioramento dello standard qualitativo dell'offerta nell'ambito dell'attività ricettiva;
 - b) alla creazione di servizi complementari, a disposizione delle sole persone alloggiate¹, quali:
 - 1) aree dotate di attrezzatura ginnico-sportive;
 - 2) servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
 - 3) saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, all'interno della struttura ricettiva, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
 - 4) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
 - 5) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;

¹ Art. 38 L.R. 21/2016

- c) alla creazione di nuovi posti letto per l'avvio o l'ampliamento dell'attività ricettiva solo se è prevista l'integrazione con servizi complementari a favore delle persone alloggiate (art. 38 della L.R. 21/2016) compresi servizi per il cicloturista o se, in materia di superamento barriere architettoniche, è previsto il raggiungimento di standard superiori a quelli minimi previsti per legge.
- d) realizzazione di iniziative informative e promozionali (in via accessoria).

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

- 1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, le operazioni:
 - a) sono realizzate in uno dei Comuni dell'area di intervento di cui all'articolo 2 (*Aree di intervento*);
 - b) prevedono un costo minimo ammissibile pari a euro 10.000,00.

Articolo 12 Operazioni non ammissibili

- 1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:
 - a) manutenzione ordinaria;
 - b) che prevedono la mera sostituzione di macchinari, arredi e attrezzature;
 - c) che comportino esclusivamente costi non ammissibili secondo il presente bando;
 - d) che contrastino con la normativa pertinente rispetto alla tipologia di operazione.
- 2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
- 3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
 - a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
- 4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 13 Costi ammissibili

- 1. Sono ammissibili, i costi:
 - a) sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione delle spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del Piano Aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati e necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - c) imputabili all'operazione finanziata ovvero con una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
 - d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
 - f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
- 2. In riferimento alle operazioni di cui all'art. 10 (*Operazioni ammissibili*), sono considerati ammissibili i costi relativi a:
 - a) investimenti di cui all'art. 45 paragrafo 2 lett. a) b) c) d) del Reg. (UE) 1305/2013 quali:

- 1) costruzione, ampliamento, miglioramento e riqualificazione di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività ricettiva (ospitalità e servizi);
- 2) acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature (anche arredi) fino alla copertura del valore di mercato;
- 3) spese generali collegate alle due voci di spesa precedenti, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il 10% del costo ammissibile. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono state effettuate spese di cui ai punti 1) e 2);
- b) predisposizione di elaborati tecnici e documentazione richiesti ai fini della valutazione delle domande di aiuto, diverse da quelli di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) spese per garanzia fidejussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. Sono altresì ammesse, nel limite del 25% rispetto ai costi di cui al comma 2 le spese relative a:
 - a) attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medial;
 - b) produzioni audiovisive e multimediali per la diffusione attraverso canali radiofonici e televisivi;
 - c) consulenze specialistiche per progettazione e organizzazione di attività di informazione e promozione di cui alle voci di spesa indicate alle lettere a) e b);
 - d) realizzazione o aggiornamento di siti web;
 - e) interventi immateriali, di acquisizione o sviluppo di programmi informatici e di acquisizione di brevetti, licenze.
4. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 14 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 (*Costi ammissibili*) non sono considerati costi ammissibili:
 - a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto ivi compresi la stesura del Piano aziendale e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
 - c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;
 - d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;
 - e) qualsiasi tipo di intervento a carattere ordinario su immobili;
 - f) l'acquisto di beni immobili;
 - g) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;
 - h) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo ad **eccezione degli acquisti a finalità turistica da parte di beneficiari che presentano un progetto di ricettività di tipo professionale;**
 - i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
 - j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
 - k) l'acquisto di animali;
 - l) gli interessi passivi;

- m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- o) il leasing;
- p) i contributi in natura.

Articolo 15 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da consegnare entro i termini e secondo le modalità di cui all'art. 18 comma 1 del bando (*Documentazione relativa alla domanda di sostegno da trasmettere*), **a pena di inammissibilità dei costi medesimi:**

a) per gli investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura:

- 1) progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie;
- 2) relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
- 3) computo metrico estimativo analitico preventivo redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) per gli investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, almeno tre preventivi di spesa aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) tra loro comparabili, cioè riferiti a beni aventi specifiche tecniche/caratteristiche uguali o simili e nelle medesime quantità;
- 2) redatti su carta intestata del fornitore, datati e firmati, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro;
- 3) contenenti i seguenti elementi:
 - I. i dati completi della ditta fornitrice (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, PEC);
 - II. la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, ecc., le specifiche tecniche/caratteristiche, la capacità produttiva e il prezzo unitario;
 - III. gli eventuali componenti accessori/optional e il loro prezzo unitario;
 - IV. il prezzo complessivo;
 - V. i tempi di consegna;
 - VI. il periodo di validità del preventivo, se del caso confermato dalla ditta fornitrice e l'eventuale garanzia;
- 4) corredati da una relazione del beneficiario illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido sulla base del rapporto costi/benefici e dei seguenti parametri tecnico-economici:
 - I. completezza delle caratteristiche funzionali;
 - II. capacità di lavoro e della produzione;
 - III. tempi di consegna;
 - IV. caratteristiche riferite al consumo energetico o al rispetto dell'ambiente;
 - V. assistenza tecnica;
 - VI. altri pertinenti criteri come rilevabili dai preventivi.

Qualora la motivazione addotta per la scelta del preventivo ritenuto valido sia incompleta o non sia esauriente, in presenza di almeno tre preventivi validi, è ammesso a finanziamento il costo del preventivo con prezzo più basso. La relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

- d) **in caso di acquisto di attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi** non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o tre preventivi redatti con le modalità indicate alla lettera c) finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta la congruità del costo;
- e) **in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati, di interventi a completamento di forniture** preesistenti per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata e documentata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni o i servizi, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;
- f) **in caso di spese generali**, in assenza dei prezziari di cui alla lettera a) **e di costi per interventi in beni immateriali** almeno tre preventivi:
- 1) fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
 - 2) redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - 3) contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - IV. prezzo complessivo;
 - V. periodo di validità;
 - VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
 - 4) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, in sede di rendicontazione sono allegati, a pena di inammissibilità dei relativi costi, alle domande di pagamento in acconto e a saldo:
 - a) gli stati di avanzamento dei lavori o lo stato finale dei lavori ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;
 - b) a saldo, la documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi).
3. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a offerte che non presentano le caratteristiche essenziali richieste dal comma 1 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 2.

Articolo 16 Complementarietà con altri strumenti dell'Unione europea

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al regolamento (UE) 1306/2013, e delle organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarietà del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 17 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di sostegno a pena di inammissibilità dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed **entro 90 giorni**, secondo le seguenti modalità:
 - a) Compila e sottoscrive la domanda in formato elettronico e la carica nel portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, tramite soggetto accreditato da AGEA;
 - b) Trasmettere copia della domanda e la documentazione di cui all'articolo 18 tramite PEC all'indirizzo torrenatisonegal@pec.it.
2. In caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine indicato al comma 1 il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato al comma 1, lettera b), la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'Allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 18 e entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico nel SIAN secondo le modalità indicate al comma 1, lettera a).
3. I termini di cui al comma 1 sono prorogabili con provvedimento del Presidente del GAL.
4. Nel caso di cui al comma 2 la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto, comporta la decadenza della domanda di sostegno.
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.

6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico alla data di presentazione della domanda di sostegno comporta l'inammissibilità della stessa.
7. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*), il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 2 comma 7.
8. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC a torrenatisonegal@pec.it.
9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili, fatto salvo il ritiro di cui all'art. 35 (*Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni*).

Articolo 18 Documentazione relativa alla domanda di sostegno da trasmettere

1. Le domande di sostegno per le quali la documentazione viene presentata oltre i termini di cui al precedente articolo 17 o con modalità diverse da quelle nel medesimo indicate, non saranno considerate ammissibili. La documentazione da trasmettere è la seguente:

a) Documentazione di carattere generale:

- 1) copia semplice di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, da allegare solo all'eventuale domanda trasmessa via PEC;
- 2) piano aziendale redatto secondo il modello allegato C);
- 3) dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto previsto dal precedente articolo 5 (*Protezione e valutazione ambientale*) che:
 - I. comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale; oppure
 - II. non comporta rischi per l'ambiente;
- 4) per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto disposto dal precedente articolo 5, in caso contrario la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 5 (*Protezione e valutazione ambientale*);
- 5) nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ove già disponibile, autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto citato, in caso contrario l'autorizzazione è presentata prima della concessione del sostegno;
- 6) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta secondo il modello allegato E), attestante in particolare:
 - I. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*);
 - II. che il beneficiario non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
 - III. che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;
 - IV. di essere a conoscenza che il mancato ampliamento o avvio dell'attività ricettiva, attestato dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) presso il Comune territorialmente competente, comporta la revoca del sostegno ai sensi dell'articolo 37, comma 1 (*Revoca del sostegno*);
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato B), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di 3 esercizi finanziari oppure di non aver ricevuto, nel periodo di riferimento aiuti "de minimis";
- 8) in caso di titolarità di diritto personale di godimento, copia del relativo contratto;
- 9) in caso di proprietà e in caso di titolarità di diritto personale di godimento, dichiarazione rispettivamente dei proprietari e dei proprietari, di assenso ad eseguire miglioramenti, addizioni e

trasformazioni dell'immobile e a svolgere l'attività ricettiva a cui la domanda è finalizzata, per il periodo del vincolo di destinazione del bene oggetto dell'aiuto, secondo il modello di dichiarazione di cui all'Allegato F);

10) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto all'attività ricettiva per la quale viene presentata la domanda di sostegno, anche in relazione alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche (con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto);

11) per le attività ricettive già avviate:

I. copia del contratto o accordo di aggregazione di cui all'art. 6 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*) commi 4 e 5;

II. documentazione attestante l'inserimento nella sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it;

12) per le attività ricettive non ancora avviate:

I. Copia dell'impegno formale di adesione alla rete o aggregazione di cui all'art. 6 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*) commi 4 e 5, con avallo del Legale rappresentante o del Capofila della medesima. L'adesione all'aggregazione dovrà essere documentata entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (pena la revoca del contributo);

II. Atto di impegno all'iscrizione nella sezione *book now* del portale turistico www.turismofvg.it prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo (pena la revoca del contributo) (**Allegato G**);

b) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilate:

1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1 lettera a) (*Congruità e ragionevolezza dei costi*);

2) nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici: documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera b) (*Congruità e ragionevolezza dei costi*);

3) qualora il beneficiario sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, copia conforme di tale documentazione, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse;

4) qualora il beneficiario non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che per l'intervento sono state richieste/presentate ma non ancora rilasciate le necessarie autorizzazioni/comunicazioni;

c) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari, arredi, impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici:

1) documentazione in dettaglio indicata all'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e) (*Congruità e ragionevolezza dei costi*), in funzione del tipo di operazione programmata;

d) Documentazione relativa ad investimenti immateriali e a spese generali quali spese tecniche, consulenze, studi di fattibilità, o similari, se non indicate nel prezzario regionale di cui alla lettera b):

1) documentazione in dettaglio indicata all'articolo 15, comma 1, lettera f) (*Congruità e ragionevolezza dei costi*);

e) documentazione relativa all'attribuzione di punteggi:

1) Per il punteggio "*Tipologia attività e presenze turistiche*" dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il tasso di occupazione dei posti letto nei dodici mesi antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione Friuli Venezia Giulia (Allegato H). Il tasso di occupazione è il rapporto tra le presenze

effettive e le presenze potenziali. Le presenze potenziali sono calcolate moltiplicando il numero di posti letto per 365, cfr. allegato D).

2) Per il punteggio *“Tipologia di intervento- Qualità architettonica- Interventi su immobili significativi dell'architettura rurale, ricadente in zone presenti negli strumenti urbanistici comunali, di conservazione dell'architettura storica o del paesaggio rurale (Zone A e E)”*: Dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi l'ubicazione dell'immobile in zone A e E presenti nello strumento urbanistico comunale contenente riferimenti utili per una sua puntuale individuazione ;

3) Per il punteggio *“Tipologia di intervento- Qualità architettonica- Interventi su immobili catalogati nel sistema informativo regionale del Patrimonio Culturale (SIRPaC) dell'Ente regionale Patrimonio culturale ERPAC (Beni architettonici e paesaggistici)”*: Scheda da catalogo dei beni culturali SIRPAC della Regione A. FVG;

4) Per il punteggio *“Tipologia di intervento- Qualità architettonica -Interventi su bene immobile ubicato in ambito di particolare interesse naturalistico (ARIA, aree naturali di cui alla LR 42/96)”*- Dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che l'immobile è ubicato in dette aree contenente inoltre riferimenti utili per una sua puntuale individuazione;

5) Per il punteggio *“Tipologia di intervento- Qualità architettonica-Interventi che prevedono la dotazione di arredi dell'artigianato locale nelle camere e nelle aree comuni”*: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato a dimostrazione che gli arredi di cui si prevede l'acquisto sono riferiti all'artigianato locale;

6) Per il punteggio *“Tipologia di intervento-Accessibilità”*: Scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che descriva l'accessibilità della struttura ricettiva, la quale dovrà essere garantita a conclusione dell'operazione;

7) Per il punteggio *“Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale”*: scheda tecnico illustrativa di un tecnico abilitato che dimostri come l'intervento migliori la qualità ambientale ed idonea documentazione di supporto (certificazione energetica ante intervento, documentazione che evidenzii l'impiego di materiale legnoso certificato fornito da impresa in possesso di certificazione di catena di custodia).

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a) è allegata alla domanda di sostegno a pena di inammissibilità della domanda stessa;
3. La documentazione di cui all'art. 15 (*Congruità e ragionevolezza dei costi*) è trasmessa al GAL a pena di inammissibilità del costo medesimo entro i termini di cui all'art. 17 commi 1 e 2.
4. La documentazione di cui al comma 1, lettera e) è trasmessa al GAL a pena di non attribuzione del relativo punteggio entro i termini di cui all'art. 17 commi 1 e 2.
5. Potranno essere richiesti dal GAL, entro tempi stabiliti che saranno successivamente comunicati, eventuali elaborati grafici e/o ulteriore documentazione ritenuta necessaria per concludere l'istruttoria della domanda di sostegno.

Articolo 19 Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 21 (*Graduatoria*) vengono applicati i criteri di selezione descritti nell'Allegato D):
 - a) Caratteristiche del richiedente;
 - b) Localizzazione dell'intervento;
 - c) Tipologia attività e presenze turistiche;
 - d) Forme aggregative turistiche locali;
 - e) Tipologia intervento;
 - f) Positive ricadute in termini di sostenibilità ambientale.
2. Il punteggio massimo assegnabile è pari a **110 punti**.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di **33 punti** non è ammessa a finanziamento.

4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità al progetto di ricettività professionale, in caso di ulteriore parità nella domanda con costo previsto maggiore e, in caso di ulteriore parità, nell'ordine cronologico di presentazione della domanda di sostegno.

Articolo 20 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. Il GAL, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
 - b) Il rispetto del plafond "de minimis";
 - c) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - d) che la compilazione del Piano Aziendale di cui all'art.7 (*Piano di sviluppo aziendale*) sia corretta;
 - e) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - f) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
 - g) la sussistenza della dichiarazione del tecnico abilitato sulla presenza o meno di rischi per l'ambiente.
2. Il GAL richiede eventuali integrazioni alla documentazione trasmessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Legge 241/1990, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Il GAL, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. Il GAL adotta il provvedimento di concessione del sostegno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
5. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla tramite l'iscrizione nel Registro delle Imprese prima della concessione del sostegno di cui al precedente comma.
6. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente il GAL concede il sostegno entro 30 gg. dalla presentazione della Valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5 (*Protezione e valutazione ambientale*).

Articolo 21 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.

3. Il GAL, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 22 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:
 - a) Per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuale erogazione di acconti o anticipi relativi agli interventi di cui si compone l'operazione;
 - b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
3. Il beneficiario trasmette al GAL, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare copia conforme dei documenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.
4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 23 (*Proroghe*), entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:
 - a) **nove mesi** per operazioni che prevedono interventi in beni mobili o immateriali;
 - b) **diciotto mesi** per operazioni che prevedono interventi in beni immobili.
5. La conclusione delle operazioni presuppone:
 - a) l'effettivo avvio dell'attività ricettiva per la quale è stato concesso il sostegno secondo quanto previsto dall'art. 37 della L.R. 21/2016 o, nel caso di attività esercitata precedentemente alla domanda di sostegno, la comunicazione di modifica dell'attività ricettiva;
 - b) nel caso di nuove attività professionali, l'iscrizione dell'avvio dell'attività nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. (avvio dell'attività o ampliamento delle attività svolte).

Articolo 23 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi al GAL entro il termine stesso, per:
 - a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - b) motivi imprevisti o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.
2. Il GAL concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di sei mesi.
3. Il GAL con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i 15 giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 24 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali del GAL, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;

- b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;
 - c) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 25 (*Varianti non sostanziali*), comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
 - d) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera c) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 (*Costi ammissibili*), comma 2 lettera a) punto 3).
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale è presentata dal beneficiario al GAL prima dell'esecuzione stessa.
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:
- a) valuta:
 - 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 19, comma 3 (*criteri di selezione e di priorità*), e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, della SSL, del bando.
 - b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui all'art. 13 del Regolamento di attuazione e art. 38 del presente bando (*Cause di forza maggiore*);
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alla percentuale del 30% indicata al comma 1, lettera c).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.

9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 25 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:
 - a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:
 - 1) di modifiche, disposte dal direttore dei lavori, relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;
 - 2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;
 - 3) della modifica di attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificati e congrui rispetto al piano di investimento approvato;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.
2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 13 (*Costi ammissibili*), comma 2, lettera a) punto 3).
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario al GAL contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. Il GAL approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:
 - a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità della SSL le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;
 - c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.
6. Il GAL comunica alla Struttura responsabile eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.
7. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 26 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti

effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.
 - g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
- a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;
 - c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Misura 19, sottomisura 19.2.
3. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato (o cointestato) al beneficiario.

Articolo 27 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

- 1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso sugli investimenti di cui all'art. 45 paragrafo 2, lettere a) b) c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- 2. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata al GAL in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;
 - b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:
 - 1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;
 - 2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;
 - 3) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'art. 26 (*Modalità di rendicontazione dei costi*);

3. Il GAL, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) che la domanda sia compilata in modo corretto;
 - b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;
4. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della Legge n. 241/1990, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3 il GAL, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e per le domande di pagamento ritenute ammissibili, predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione indicando, per ciascuna di esse l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
6. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi della Legge 241/1990.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
8. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) richiesta di autorizzazione di varianti sostanziali o di approvazione di varianti non sostanziali che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
9. Gli interessi di cui al comma 8 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.
10. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 28 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.
2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:
 - a) dopo aver sostenuto almeno il cinquanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
 - b) dopo aver sostenuto almeno l'ottanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.
3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.
4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la seguente documentazione, in funzione dell'operazione da realizzare:
 - a) copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - c) fatture, o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'art. 26 (*Modalità di rendicontazione dei costi*);
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato progettista indipendente con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate.

- g) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - h) dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - 2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale, presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti, coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - 4) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
 - j) per gli interventi che hanno ottenuto il punteggio per il miglioramento della sostenibilità ambientale-utilizzo di materiale legnoso certificato: documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia.
5. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 32 (*Divieto di pluricontribuzione*);
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 il GAL, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;
 - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 il GAL verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati nella domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e che vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
8. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della Legge 241/1990, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'Organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.
10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi.

11. Ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento, il GAL applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se il GAL accerta che il beneficiario non è responsabile.
12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, il GAL entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:
 - a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;
 - b) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'Organismo pagatore la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità della Strategia di Sviluppo Locale.
13. Il GAL adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi della Legge 241/1990 e comunica le economie derivanti alla Struttura responsabile.
14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 29 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 22 (*Avvio e conclusione*) presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
 - b) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
 - c) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
 - d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture, o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'art. 26 (*Modalità di rendicontazione dei costi*);
 - e) relativamente agli onorari professionali, se dovuta, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
 - f) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
 - g) comunicazione al competente Ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
 - h) computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato progettista indipendente con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate.
 - i) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati e attestante, nel caso sia stato attribuito il punteggio, l'accessibilità alle persone disabili;
 - j) per opere edili: certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e contro firmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;
 - k) ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori e della richiesta di agibilità;

- l) per impianti tecnologici: copia delle certificazioni di conformità;
 - m) per gli interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale: certificazione energetica ex-post, documentazione attestante l'utilizzo del materiale legnoso certificato e che l'impresa fornitrice sia in possesso di certificazione di catena di custodia;
 - n) dettagliata relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenente i seguenti elementi essenziali:
 - 1) descrizione dell'operazione realizzata;
 - 2) elenco delle fatture, o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - 3) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
 - o) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - 1) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - 2) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
 - p) dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'avvio dell'esercizio dell'attività ricettiva e/o la modifica dell'attività conseguente all'ampliamento della capacità ricettiva e l'avvio dei servizi complementari previsti dal progetto;
 - q) per gli operatori che al momento della domanda di sostegno non esercitavano ancora attività ricettiva:
 - 1) documentazione attestante l'adesione alla sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it;
 - 2) copia del contratto o accordo di aggregazione di cui all'art. 6 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*) commi 4 e 5.
2. Il GAL, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) l'avvenuta completa attuazione del piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 7 (*Piano di sviluppo aziendale*) e delle operazioni previste nella domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di pluricontribuzione e di contribuzione di cui all'articolo 32 (*Divieto di pluricontribuzione*);
3. Il GAL può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi della Legge 241/1990, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 il GAL effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9 dell'art. 28 (*Liquidazione in acconto del sostegno*);
 - b) il GAL ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 il GAL verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

- b) preventivati nella domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;
 - d) pertinenti all'operazione realizzata;
 - e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.
6. Alla liquidazione a saldo del sostegno si applica l'articolo 28 (*Liquidazione in acconto del sostegno*), commi da 9 a 14.

Articolo 30 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione (di cui al Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres.), i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.
2. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.
3. Nel caso di cui al comma 2 il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:
 - a) informa il GAL entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
 - b) presenta i documenti giustificativi richiesti dal GAL;
 - c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.
4. I beneficiari si impegnano inoltre a mantenere per tutto il periodo di stabilità:
 - a) l'iscrizione alla sezione *book now* del portale turistico regionale www.turismofvg.it ;
 - b) l'adesione all'aggregazione turistica locale. Qualsiasi modifica all'accordo/contratto deve essere tempestivamente comunicata al GAL all'indirizzo PEC torrenatisonegal@pec.it e deve rispettare quanto previsto dall'art. 6 commi 4 e 5 (*Beneficiari e requisiti di ammissibilità*).

Articolo 31 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario trasmette, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:
 - a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
 - b) l'importo dei costi liquidati nel periodo di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
 - c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
 - d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
 - e) ogni altro elemento ritenuto utile dal GAL e comunicato prontamente al beneficiario.
2. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi a mezzo PEC con le seguenti scadenze:
 - a) entro il **15 luglio** per i dati relativi al periodo 1° gennaio – 30 giugno;
 - b) entro il **15 gennaio** per i dati relativi al periodo 1° luglio – 31 dicembre.

Articolo 32 Divieto di pluricontribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

Articolo 33 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 34 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 35 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, ritirata parzialmente o rettificata, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, ritiro parziale o rettifica, in formato elettronico sul SIAN.
3. Il GAL prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro, ritiro parziale o rettifica di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro parziale o la rettifica della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 36 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dal GAL sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi quelli:
 - a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso del GAL o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto del GAL su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione del GAL stesso.

Articolo 37 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 33 e 34 (*Impegni essenziali e Impegni accessori*) e in conformità alla Legge n. 241/1990 art. 21-quinquies, il GAL avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. Nel caso di aiuti in regime "de minimis" qualora la concessione del sostegno erogato in conto capitale comporti il superamento del massimale "de minimis" previsto dal regolamento di riferimento, il sostegno è interamente revocato ai sensi dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1407 del 18 dicembre 2013 o dell'art. 3 comma 7 del regolamento (UE) 1408 del 18 dicembre 2013.

3. Il GAL trasmette al beneficiario e alla Struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e per quanto non previsto si applicano per analogia gli artt. 49 e 50 della L.R. 7/2000.

Articolo 38 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'immobile destinato all'attività ricettiva;
 - d) la distruzione fortuita dell'immobile destinato all'attività ricettiva;
 - e) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'immobile destinato all'attività ricettiva se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica al GAL i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) 640/2014.

Articolo 39 Controlli ex post

1. L'Organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettuano i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 33 (*Impegni essenziali*) e 34 (*Impegni accessori*) per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della Legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con DPREg 141/Pres del 7 luglio 2016 e la Legge 241/1990 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 41 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all'art. 43 (*Informazioni*) si dà l'informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 42 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 43 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Torre Natisone GAL Soc. Cons. a.r.l. Via Frangipane, 3 33017 Tarcento (UD), Tel. 0432 793295, Pec torrenatisonegal@pec.it , mail torrenatisonegal@gmail.com , sito internet www.torrenatisonegal.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sui siti web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it e del GAL www.torrenatisonegal.it.